



## Memo per aperture straordinarie dei negozi - dicembre 2015 -

Cari soci, gentili Signore, Egregi Signori,

a seguito delle decisioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia ed il Consiglio di Stato, inerenti le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2015 nei seguenti giorni (cfr. Foglio Ufficiale no. 13 di martedì 17 febbraio 2015, no. 19 di martedì 10 marzo 2015 e no. 67 di martedì 25 agosto 2015):

- martedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 13 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 20 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- mercoledì 23 dicembre, apertura fino alle ore 21.00
- giovedì 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00
- domenica 27 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- mercoledì 30 dicembre, apertura fino alle ore 21.00
- giovedì 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00

Federcommercio invita tutti i datori di lavoro al rispetto delle principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate:

### **Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL**

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l'occupazione durante le aperture delle domeniche 13 e/o 20 e/o 27 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

### **Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL**

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 13 e/o 20 e/o 27 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

### **Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1**

Durante l'occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l'occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

### **Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 13, 20 e 27 dicembre – art. 20 cpv. 1 LL**

Il lavoratore potrà essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane.

### **Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1**

Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l'occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore, non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

### **Occupazione di giovani – art. 31 LL**

I giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 13, 20 e 27 dicembre.

**Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:**

**<http://www4.ti.ch/dfe/de/uil/negozi/aperture-pre-natalizie/>**

**Ufficio dell'ispettorato del lavoro, [dfe-uil@ti.ch](mailto:dfe-uil@ti.ch), tel. 091 814 30 96.**